



**COMUNE DI NISCEMI**  
**Provincia di Caltanissetta**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

*approvato con delibere  
di C.S. n. 2/2007*

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GEBERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Soggetti Passivi
- Art. 5 - Criteri di Calcolo dell'addizionale
- Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

### **TITOLO II GESTIONE DELL'ENTRATA**

- Art. 7 - Responsabile dell'entrata
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 9 - Poteri ispettivi
- Art. 10 - Rapporti con i cittadini

### **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Art. 11 - Modalità di versamenti
- Art. 12 - Sanzioni e interessi
- Art. 13 - Dilazioni di pagamento
- Art. 14 - Rimborsi

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GEBERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento ed applicazioni delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e la responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

### **Art. 2**

#### **Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.L.vo 15 Dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedono l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

### **Art. 3**

#### **Deliberazione dell'aliquota**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo diversamente stabilito dalla legge.

### **Art. 4**

#### **Soggetti Passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Niscemi, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 5**  
**Criteri di Calcolo dell'addizionale**

- 1 L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

**Art. 6**  
**Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

- 1 I criteri per la determinazione di riduzione, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 2 Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a quanto previsto dalla legge nazionale.

## **TITOLO II** **GESTIONE DELL'ENTRATA**

### **Art. 7** **Responsabile dell'entrata**

1. Per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.L.vo 267/2000, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.

### **Art. 8** **Attività di controllo e accertamento**

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, Comma 7 D.L.vo 28 Settembre 1998, n. 360.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600.
3. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 Settembre 2005, n. 203 convertito con L. 2 Dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscali.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

### **Art. 9** **Poteri ispettivi**

1. Per lo svolgimento dell'attività illustrata all'articolo precedente, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri fissati dalla normativa vigente.
2. Il responsabile dell'entrata deve procedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione, anche fiscale, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da ufficio o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile .

### **Art. 10** **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Gli uffici comunali di competenza e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

## **TITOLO III**

### **RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### **Art. 11**

##### **Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Art. 12**

##### **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473-1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario oltre agli interessi di legge.

#### **Art. 13**

##### **Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, da concordare con l'agenzia delle Entrate.
2. Il beneficio della dilazione o rateizzazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali a cui si rinvia.
3. Per la rateizzazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

#### **Art. 14**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla Legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F.
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

## **TITOLO IV**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 15**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01° Gennaio 2007.
3. Il presente regolamento s'intende automaticamente aggiornato relativamente alle nuove disposizioni di legge vigenti in materia